

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **PERRINO, ATTAGUILE, CERAMI, LA ROSA, ARCUDI, CUZARI, BISANTIS e MURMURA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 MARZO 1969

Percentuale del succo di arancia nelle bibite analcoliche denominate « aranciate »

ONOREVOLI SENATORI. — È noto che nella agricoltura il settore agrumario — che costituisce attività fondamentale e determinante della situazione economica della Sicilia ed in scala minore della Calabria e di altre regioni d'Italia — attraversa una pesante crisi di superproduzione aggravata, sul piano internazionale, dalla concorrenza dei paesi del Mediterraneo; crisi che ha provocato l'intervento del MEC e quindi dell'AIMA che ha provveduto al ritiro, a prezzi comunque non remunerativi, di 300 mila quintali di arance destinati per due terzi alla distruzione.

Anche la Regione siciliana è intervenuta per alleviare in qualche modo la pesante situazione che, come è noto, ha provocato clamorose manifestazioni di protesta mentre si è invocata l'adozione di provvedimenti destinati ad alleggerire permanentemente le conseguenze della superproduzione e dello scarso collocamento sui mercati esteri.

Invero, il fenomeno è di carattere generale perchè investe tutte le nazioni produttrici ed è conseguenza della diffusione delle colture in zone che attendevano ad altre

coltivazioni, ma anche della tecnica progredita e della selezione della coltura che si va sempre più affinando per quantità e qualità.

A questo incremento della produzione non ha corrisposto, in eguale misura, l'incremento del consumo anche se la propaganda — che dovrebbe comunque essere estesa a tutti i livelli — ha messo in luce i pregi inestimabili della spremuta di arancia.

È risaputo che una buona arancia è sempre una piccola miniera di principi (sali minerali e sostanze vitaminiche essenziali) indispensabili per l'equilibrio dell'organismo umano e quindi per la buona salute, in virtù dell'azione edulcorante, tonica e stomatica.

La produzione è destinata alla esportazione — naturalmente nella qualità migliore e più selezionata; al consumo interno diretto allo stato fresco ed all'industria che pure alimenta una buona corrente di esportazione.

Si tratta in effetti in quest'ultimo caso del succo di arancia che in adeguata concentrazione e in determinata percentuale è alla base delle bibite analcoliche denominate

aranciate che hanno assunto un così vasto consumo da richiedere — per la preparazione del succo concentrato necessario — oltre un milione di quintali di arance.

Indubbiamente le aranciate, per la buona e costante dosatura e per l'aggiunta di acqua gassata, sono bibite tra le più preferite e costituiscono il complemento della buona tavola specialmente quando il frutto fresco è introvabile perchè fuori stagione o perchè attinge prezzi proibitivi.

In forza delle vigenti disposizioni il succo di arancia nelle bibite analcoliche denominate aranciate è contenuto nella misura del 12 per cento per ogni 100 centilitri cubici. Una misura che può benissimo essere elevata al 25 per cento consentendo da

un lato, di avere un prodotto più pregiato e più gustoso perchè più vicino alla spremuta estemporanea di arancia e dall'altro di avviare al consumo attraverso l'industria del succo concentrato un secondo milione di quintali di arance contribuendo così ad alleggerire permanentemente il mercato, di un prodotto che pure è « grazia di Dio » e che tuttavia oggi finisce con l'essere distrutto.

L'elevazione della percentuale nella misura indicata non è peraltro una novità, in quanto è già in atto da tempo in Francia con generale soddisfazione.

Pertanto i proponenti sollecitano l'approvazione del presente disegno di legge per i nobili ed utili fini che esso si propone.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le bibite analcoliche messe in commercio col nome di aranciate, debbono avere per ogni cento centilitri cubici, un contenuto di succo naturale d'arancia non inferiore a 25 grammi o della quantità equivalente di succo d'arancia concentrato o liofilizzato o sciroppato.

Per le bibite che non contengono la percentuale del succo d'arancia prevista dal comma precedente è vietato l'uso della parola « aranciata ».

Art. 2.

Tutte le disposizioni comunque contrarie o incompatibili con la presente legge sono abrogate.